



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 del 20-02-2019

Oggetto: CONFERMA REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
- ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di febbraio alle ore 15:35, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	P	SIROTTI MASSIMILIANO	P
PAGANELLI SANDRO	P	MAGNANELLI ENRICO	A
ROSSI NICOLA	P	MUCI MARIA CLARA	P
ANDREANI UMBERTO	A	SESTILI PIERO	P
VITTORIA RAFFAELLA	P	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	A
FOSCHI ELISABETTA	P	SCARAMUCCI FEDERICO	P
BALDUINI GIUSEPPE	P	CALCAGNINI BRUNELLA	P
SCALBI LAURA	P	FORTI EMILIA	P
VETRI MARIANNA	P		

Risultano pertanto presenti n. 14 e assenti n. 3 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza FOSCHI ELISABETTA in qualità di PRESIDENTE assistito dal Vicesegretario Dr. COLONNELLI UMBERTO anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

ROSSI NICOLA
SIROTTI MASSIMILIANO
FORTI EMILIA

In continuazione di seduta - n. 10 dell'ordine del giorno.

* * *

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dall'Assessore Magrini, in conformità alla seguente proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri:

""

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 52 del D.Lgs del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Visto il D.Lgs del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l'articolo 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

e l'articolo 3 bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visti:

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;
- il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamate:

la propria deliberazione di C.C. n. 23 del 28.02.2000 con la quale veniva istituita l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2000 nella misura di 0,2 punti percentuali;
la deliberazione di C.C. n. 195 del 28.12.2001 con la quale tale aliquota veniva elevata, con decorrenza anno 2002, in 0,4 punti percentuali;
la deliberazione di C.C. n. 18 del 28.02.2007 con la quale si fissava, con decorrenza anno 2007, l'aliquota in 0,6 punti percentuali e che tale aliquota è stata confermata per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011;
la deliberazione di C.C. n. 31 del 12 giugno 2012 con la quale, sulla base della normativa sopra richiamata, tale aliquota veniva elevata, con decorrenza anno 2012, a 0,8 punti percentuali e veniva stabilita una soglia di esenzione per redditi non superiori a 8.000,00 euro;

Considerata la necessità di garantire le entrate necessarie a raggiungere gli obiettivi indicati nella proposta di bilancio di previsione 2019, si propone di confermare, per l'anno 2019, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali e una soglia di esenzione per redditi non superiori a 8.000,00 euro; Il gettito di imposta previsto in € 1.580.000,00 verrà accertato alla risorsa 50 "Addizionale comunale all'IRPEF", all'entrata del Bilancio di previsione 2019;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno, in data 25 gennaio 2019, pubblicato nella G.U. n.28 del 02/02/2019, con cui lo stesso annuncia un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019,

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2019, per le ragioni di cui in premessa, il Regolamento comunale, riportato in calce, per la disciplina dell'addizionale all'IRPEF che prevede la compartecipazione stessa nella misura di 0,8 punti percentuali nonché una soglia di esenzione per redditi non superiori a 8.000,00 euro;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito, con modificazioni, in legge 214 del 22 dicembre 2011, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018.
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI URBINO
Settore Tributi

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF di cui al comma 3 art. 1 D.Lgs n. 360 del 28 settembre 1998.

Art. 2

Soggetto Attivo

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Urbino dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla vigente normativa ai sensi del comma 4 art. 1 del sopraccitato D.Lgs 360/1998.

Art. 3

Soggetto Passivo e Base Imponibile

1. Soggetto passivo d'imposta sono le persone fisiche di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. L'addizionale è determinata, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.Lgs. 360 del 28 settembre 1998, applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota di cui al successivo art. 4 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

Art. 4

Determinazione dell' Aliquota ed esenzione

1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota è stabilita nella misura di 0, 8 punti percentuali;
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis, del D.Lgs 360/1998 sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad euro 8.000,00;
3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale comunale si applica al reddito complessivo.

Art.5

Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni Legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2012 come previsto dall'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 così come sostituito dall' art. 27 comma 8 Legge 448/2001.

3. Le modifiche apportate al presente regolamento con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 12.06.2012 entrano in vigore dal 1° gennaio 2012

'''

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la suddetta proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Responsabile del Settore TRIBUTI, FEDUZZI DANIELA,
in data 13-02-2019, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 14-02-2019, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	MAGNANELLI ENRICO	
ROSSI NICOLA	Favorevole	MUCI MARIA CLARA	Astenuto
ANDREANI UMBERTO		SESTILI PIERO	Astenuto
VITTORIA RAFFAELLA	Favorevole	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole	SCARAMUCCI FEDERICO	Astenuto
BALDUINI GIUSEPPE	Favorevole	CALCAGNINI BRUNELLA	Astenuto
SCALBI LAURA	Favorevole	FORTI EMILIA	Astenuto
VETRI MARIANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 9

totale voti contrari n. 0

totale astenuti n. 5

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	MAGNANELLI ENRICO	
ROSSI NICOLA	Favorevole	MUCI MARIA CLARA	Astenuto
ANDREANI UMBERTO		SESTILI PIERO	Astenuto
VITTORIA RAFFAELLA	Favorevole	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole	SCARAMUCCI FEDERICO	Astenuto
BALDUINI GIUSEPPE	Favorevole	CALCAGNINI BRUNELLA	Astenuto
SCALBI LAURA	Favorevole	FORTI EMILIA	Astenuto
VETRI MARIANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 9
totale voti contrari n. 0
totale astenuti n. 5

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
FOSCHI ELISABETTA

Elisabetta Foschi

Il Vicesegretario
COLONNELLI UMBERTO

Umberto Colonnelli



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, 25 MAR. 2019

[Signature]
IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO